

Sommario

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Regolamento (ce) del 29 ottobre 2009, n. 1025, *Relativo al rifiuto dell'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30 ottobre 2009, L 283/30 2

Consiglio d'Europa

Congresso dei poteri locali e regionali

Raccomandazione del 13-15 ottobre 2009, n. 272, *Preventing violence against children*
 Risoluzione del 13-15 ottobre 2009, n. 289, *Preventing violence against children* 2

Norme italiane

Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 settembre 2009, *Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia (Fondo di credito per i nuovi nati)*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2009, n. 250..... 3

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezioni unite civili, sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238..... 4

Norme regionali

Regione Campania

Delibera di Giunta regionale 18 settembre 2009, n. 1470, *Piano Sociale Regionale. Approvazione disposizioni operative per la gestione della fase di transizione della programmazione sociale*, pubblicata nel BUR Campania 5 ottobre 2009, n. 59..... 5

Regione Friuli Venezia Giulia

Delibera di Giunta regionale 29 ottobre 2009 n. 2424, *Regolamento di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità*..... 6

Regione Toscana

Delibera di Consiglio regionale 30 settembre 2009, n. 56, *Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere). Articolo 22. Piano per la cittadinanza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 21 ottobre 2009, n. 42 ... 6

Regione Veneto

Delibera di Giunta Regionale del 29 settembre 2009, n. 2901, *Tutela della salute delle lavoratrici madri. Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. 151/2001. Approvazione*, pubblicata nel BUR Veneto del 27 ottobre 2009 n. 88 7

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale del 26 ottobre 2009, n. 10, *Modificazioni della legge provinciale sulla scuola: interventi a favore degli studenti in condizioni temporanee di svantaggio*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 27 ottobre 2009, n. 44, supplemento ordinario n. 5 7

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Regolamento (ce) del 29 ottobre 2009, n. 1025, *Relativo al rifiuto dell'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30 ottobre 2009, L 283/30

Il Regolamento (CE) n. 1025/2009, del 29 ottobre 2009, relativo alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari (diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini) è stato adottato dalla Commissione per fare chiarezza tra i sempre più numerosi prodotti alimentari etichettati e pubblicizzati con messaggi che esaltano caratteristiche nutrizionali e salutistiche.

La necessità di tutelare il consumatore da notizie inesatte, prive di fondamento scientifico, e quindi fuorvianti, contestualmente all'esigenza di colmare un vuoto normativo che favoriva forme di concorrenza sleale tra le imprese operanti nel settore, aveva già indotto il Parlamento Europeo e il Consiglio a legiferare su questa materia stabilendo un elenco di tali indicazioni e le condizioni da soddisfare per poterle utilizzare nei paesi dell'Unione europea. Infatti, già il regolamento (Ce) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, era stato adottato al fine di perseguire questi obiettivi.

Nello specifico il nuovo Regolamento vieta: ogni indicazione sulla salute che faccia riferimento al ritmo o all'importanza della perdita di peso; le indicazioni che affermino che sia pregiudizievole per la salute non consumare un determinato tipo di alimento; i riferimenti a un medico o a un professionista sanitario determinato, ad associazioni diverse dalle associazioni sanitarie nazionali e organismi filantropici attivi nel settore sanitario. Al contrario il nuovo Regolamento autorizza, in deroga alla direttiva 2000/13/Ce sull'etichettatura (che vieta ogni riferimento a proprietà riguardanti la guarigione, il trattamento e la prevenzione di una malattia), le indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia, purché sia stata approvata la relativa domanda di autorizzazione. Difatti, per autorizzare una nuova indicazione o per modificare l'elenco esistente, il produttore deve presentare una domanda, corredata di studi scientifici di parte, allo Stato membro interessato, il quale la inoltra all'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti e emergenti. Sulla base del parere formulato dall'Autorità - che oltre a valutare i dati scientifici forniti dal richiedente, la rispondenza ai criteri del regolamento e la comprensibilità della formulazione deve anche indicare eventuali condizioni e restrizioni - la Commissione adotta una decisione circa l'utilizzazione dell'indicazione oggetto della domanda.

Consiglio d'Europa

Congresso dei poteri locali e regionali

Raccomandazione del 13-15 ottobre 2009, n. 272, *Preventing violence against children*

Risoluzione del 13-15 ottobre 2009, n. 289, *Preventing violence against children*

La raccomandazione 272 del 2009 e la risoluzione 289, entrambe discusse e adottate dal Congresso il 14 ottobre 2009, si ispirano alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e alle altre norme internazionali che toccano il problema della violenza contro i bambini; una violenza ancora troppo spesso nascosta e, addirittura, talvolta considerata come una cosa normale. La raccomandazione e la risoluzione del Congresso si propongono, infatti, l'obiettivo di assicurare un pieno supporto alle Linee guida di indirizzo politico relative a strategie nazionali integrate in materia di protezione dei bambini contro la violenza predisposte dal programma *Costruire un'Europa per e con i bambini*.

In genere sono i governi centrali a farsi carico della definizione degli obiettivi delle politiche pubbliche o dei livelli di base dei servizi da erogare nel paese, in materia di politiche sociali o sanitarie poiché sono in grado di promuovere un'azione di fondo per integrare la prevenzione della violenza contro i bambini come obiettivo trasversale in tutte le politiche che hanno un impatto, diretto o indiretto, sulla vita dei minori e delle famiglie. Ma, d'altra parte, la prevenzione della violenza contro i minori e la protezione di questi ultimi rientrano nelle competenze delle collettività territoriali.

Il Congresso, impegnato nei due principali obiettivi delle iniziative del Consiglio e cioè il supporto all'implementazione delle norme internazionali in tema di diritti dell'infanzia (che rafforzano le responsabilità e le attribuzioni delle autorità) e l'introduzione di una visione dei diritti dell'infanzia in tutte le politiche e le attività degli Stati membri, chiede al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a predisporre un piano di azione nazionale o, se già esistente, che sia correttamente attuato, coinvolgendo tutte le amministrazioni centrali, regionali, locali, in conformità con le Linee Guida, e che tale piano accordi una particolare attenzione alle specifiche esigenze di bambini in difficoltà e maggiormente vulnerabili (disabili, rifugiati o altri minori profughi, bambini appartenenti a gruppi di minoranza o privi di genitori); di istituire un meccanismo di coordinamento tra ministeri che abbiano specifiche responsabilità nell'implementazione di qualsiasi strategia di prevenzione nazionale; di considerare la prevenzione della violenza, la protezione e la cura dei minori come servizi essenziali e non temporanei; di intervenire con specifiche modifiche legislative nelle leggi nazionali, per ottenere che le segnalazioni di casi di presunta violenza contro i bambini diventi obbligatoria per tutti gli operatori a contatto con essi.

Norme italiane

Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 settembre 2009, *Disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia (Fondo di credito per i nuovi nati)*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2009, n. 250

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009 sulla disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di credito per i nuovi nati, introdotto con l'articolo 4, commi 1 e 1 bis, del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009.

Con questo provvedimento viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia), un fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari per favorire l'accesso al credito delle famiglie.

Inoltre il dpcm stabilisce che la dotazione del Fondo possa essere integrata con ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi a favore delle famiglie dove ci sono state nuove nascite o adozioni nel 2009 con bambini che siano portatori di malattie rare (per questi ultimi oltre alla garanzia del fondo è concesso un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento). L'articolo 2 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, per una durata non superiore a cinque anni, a tasso fisso e per un ammontare non superiore a cinquemila euro.

Il Decreto, infine, dispone la costituzione, presso il Dipartimento per le politiche per la famiglia, di un Osservatorio, con funzioni consultive, per la risoluzione di eventuali questioni interpretative e per la verifica dell'andamento delle operazioni previste del provvedimento.

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezioni unite civili, sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 22238 depositata il 21 ottobre 2009, asseriscono l'obbligatorietà dell'audizione dei figli minori nei procedimenti di modifica delle condizioni della separazione attinente l'affidamento e intervengono sulla materia dei conflitti di giurisdizione.

Il caso in questione è quello di una coppia sposata, lei finlandese e lui di Rieti, genitori di due figli che avevano sempre vissuto in Italia e che ogni anno erano partiti insieme ai genitori per la Finlandia, trascorrendo le vacanze nel paese di origine della madre.

Con la separazione dei genitori, e iniziate le discussioni tra i genitori sull'affidamento e sul diritto di visita, la madre si era inizialmente rivolta al Tribunale di Rieti (ma questo aveva dichiarato la sua incompetenza a decidere) e infine si era trasferita all'estero con i bambini, contro la volontà del marito.

La Corte d'appello di Roma aveva successivamente dichiarato la giurisdizione del giudice italiano per sottrazione e trattenimento illecito all'estero dei figli e contro questa decisione la madre aveva fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando essenzialmente due motivi.

Il primo concernente la giurisdizione che, secondo la madre, apparteneva ai giudici finlandesi.

Il secondo, fondamentale per la delicatezza della materia, sull'ascolto dei figli da parte del giudice chiamato a decidere sull'affidamento. Infatti, secondo la donna, i bambini non avevano alcun rapporto con il padre (i figli avevano manifestato chiaramente di voler vivere con la madre e avevano sofferto di disturbi psichici alla ripresa dei rapporti con lui) e la Finlandia, pur non essendo mai stata il luogo di residenza abituale dei ragazzi di dieci e dodici anni era però sempre stata luogo di vacanza e non un paese sconosciuto.

Viene stabilito che appartiene al giudice italiano la competenza a decidere su revisione e modifica dell'affidamento dei figli minori nei casi in cui la stabile residenza sia stata in Italia, nonostante il trasferimento all'estero dei minori nei mesi precedenti l'inizio del procedimento.

La Suprema corte, inoltre, afferma che deve ritenersi obbligatoria l'audizione del minore da parte del giudice designato a decidere sull'affidamento del minore, se l'ascolto non arrechi danno al minore e non risulti in contrasto con i suoi interessi fondamentali; nel caso in cui il giudice ometta l'audizione del minore, ritenendo che quest'ultimo non abbia le sufficienti capacità di discernimento, dovrà spiegare in modo adeguato tale scelta.

La Cassazione sostiene anche che non si può ignorare l'opinione del minore nel caso in cui si debba decidere a quale genitore dovrà essere affidato, in quanto il minore è parte sostanziale del procedimento e portatore di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori.

Si asserisce, quindi, che il mancato ascolto dei minori costituisce una violazione dei due principi cardine dell'ordinamento italiano, precisamente il principio del contraddittorio e quello del giusto processo, in quanto emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che rendono necessario l'ascolto degli stessi.

L'audizione del minore è prevista e riconosciuta dall'art. 12 della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo*, fatta a New York nel 1989, nella quale è previsto che «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

La Suprema corte rileva ulteriormente nella motivazione che l'audizione del minore è divenuta obbligatoria con l'art. 6 della *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo* del 1996, ratificata con la legge n. 77/2003, in quanto si dispone che «nei procedimenti che riguardano un minore,

l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti; nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione; c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa».

Pertanto la Suprema corte deducendo la violazione dell'art. 6 della *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo* del 1996, dell'art. 12 della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* e dell'art. 155 *sexies* del codice civile (che dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento), ritiene necessaria l'audizione del minore nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione concernente l'affidamento e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché si pronunci previa convocazione dei minori per la loro audizione.

Norme regionali

Regione Campania

Delibera di Giunta regionale 18 settembre 2009, n. 1470, *Piano Sociale Regionale. Approvazione disposizioni operative per la gestione della fase di transizione della programmazione sociale*, pubblicata nel BUR Campania 5 ottobre 2009, n. 59

La delibera 1470/2009 è stata approvata col fine di raccordare la vecchia programmazione dei piani di zona realizzata ai sensi della legge 328/2000, secondo le modalità definite di volta in volta con linee-guida regionali, con la nuova programmazione che deve accogliere le finalità e gli obiettivi del piano sociale regionale.

Nella delibera viene richiamata l'attenzione sulla necessità di indirizzare, in vista della prossima presentazione del nuovo Piano di Zona triennale, gli sforzi organizzativi verso l'adozione degli strumenti istituzionali e di gestione indicati nella L.R. n. 11/2007 come l'adozione dei regolamenti per la gestione del sistema integrato locale; l'istituzione del fondo unico di ambito con trasferimento nello stesso (e conseguente inserimento nel Piano Sociale di Zona) di tutte le spese relative agli interventi sociali, facilitando l'individuazione nell'Ambito di un unico soggetto gestore quale centro di costo e responsabilità. Passando a trattare della fase di transizione, essa ha due finalità: 1) garantire la sincronizzazione nei tempi della programmazione degli ambiti territoriali, al momento non omogenei sul territorio regionale e 2) promuovere la sincronizzazione nell'attuazione dei Piani. Al riguardo, verranno fornite risorse aggiuntive agli Ambiti che hanno già terminato o termineranno entro pochi mesi la settima annualità, mentre sarà consentito agli altri Ambiti di portare a termine l'attuazione in corso, pur inserendola all'interno del nuovo Piano di Zona triennale a decorrere dal 1° gennaio 2010, considerata quale data di avvio dell'attuazione dei servizi del nuovo Piano di Zona triennale conforme agli indirizzi del Piano Sociale Regionale.

Regione Friuli Venezia Giulia

Delibera di Giunta regionale 29 ottobre 2009 n. 2424, *Regolamento di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità*

La Giunta della regione Friuli Venezia Giulia approva il regolamento che disciplina, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale n. 11/2006 (*Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità*), i criteri di riparto, le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, nonché le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione. Destinatari dei finanziamenti sono gli enti gestori del servizio sociale dei Comuni richiamati dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, *Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*.

Può avere accesso al beneficio il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori nonostante l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. Perché sia concesso il beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un certo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore.

Regione Toscana

Delibera di Consiglio regionale 30 settembre 2009, n. 56, *Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere). Articolo 22. Piano per la cittadinanza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 21 ottobre 2009, n. 42

Lo scenario di riferimento giuridico-normativo della delibera in analisi è costituito dal fatto che, nel corso del tempo, la parità fra uomini e donne ha assunto un sempre maggior rilievo nel diritto comunitario, fino a diventarne uno dei principi cardine (attuali articolo 3,13,137 e 141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). Con la riforma del titolo V, avvenuta nel 2001, la Costituzione italiana ha attribuito alle Regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 117/7). E anche lo Statuto proclama «Il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici» come una delle finalità prioritarie da perseguire (articolo 4).

Da qui la legge regionale sulla cittadinanza di genere che mira a fornire una cornice normativa alla materia delle politiche di genere che sia in sintonia con gli indirizzi che negli ultimi anni sono stati dati a livello comunitario e nazionale. Una cornice entro la quale orientare gli atti normativi, di programmazione e valutazione, nell'applicazione concreta della strategia del *gender mainstreaming* e nel contempo creare un coerente sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione vita-lavoro.

Le motivazioni per le quali è stato elaborato il piano risiedono, innanzitutto, nella previsione normativa di cui all'articolo 24 comma 1 della legge regionale 2 aprile 2009 n.16 (*Cittadinanza di genere*) che stabilisce che «il primo piano regionale di cui all'articolo 22 è predisposto per il biennio 2009-2010; il primo piano non contiene la relazione prevista all'articolo 22, comma 2».

Il Piano regionale per la cittadinanza di genere è quindi previsto e disciplinato dall'articolo 22 della legge in questione e, in coerenza con gli strumenti di programmazione posti in essere dalla L.R.49/1999 stabilisce, al comma 1, che il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità.

Sempre l'articolo 22, comma 1, individua i contenuti del piano e precisamente: indirizzi e priorità di intervento; obiettivi e requisiti dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'articolo 3, modalità e tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione; obiettivi e requisiti dei progetti delle associazioni di cui all'articolo 6, modalità e tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione; criteri e indirizzi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 17; progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente; finanziamenti destinati alle singole tipologie dei punti elencati; indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere.

Inoltre, al comma 4 è stabilito, altresì, che il piano è redatto nel rispetto della *Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale* elaborata e promossa dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa e dai suoi partner.

Regione Veneto

Delibera di Giunta Regionale del 29 settembre 2009, n. 2901, *Tutela della salute delle lavoratrici madri. Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. 151/2001. Approvazione*, pubblicata nel BUR Veneto del 27 ottobre 2009 n. 88

Il Piano di prevenzione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007, approvato con delibera della Giunta del 2005, prevedeva tra le proprie linee di azione un progetto dedicato alle lavoratrici madri, con l'obiettivo di delineare linee di indirizzo regionali per l'applicazione della normativa di cui al DLGS 151/2001. L'obiettivo era quello di omogeneizzare le pratiche di assistenza fornite alle lavoratrici madri che si rivolgono ai Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), tenendo conto dei necessari rapporti con le Direzioni Provinciali del Lavoro, competenti a disporre l'astensione dal lavoro e a vigilare sull'osservanza del D.Lgs. 151/2001. In questo contesto le linee guida del 29 settembre 2009 rappresentano un documento-guida per il datore di lavoro che deve eseguire una corretta valutazione periodica dei rischi nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza e allattamento tenendo conto della salute della donna e del bambino attuando le necessarie misure di protezione e prevenzione ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento a una mansione non a rischio, ma rappresentano anche un valido mezzo di informazione (obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.lgs. 81/08 che comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione) per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il medico competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. Relativamente ai risultati della valutazione e alle conseguenti misure di prevenzione, il datore di lavoro deve informare i lavoratori.

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale del 26 ottobre 2009, n. 10, *Modificazioni della legge provinciale sulla scuola: interventi a favore degli studenti in condizioni temporanee di svantaggio*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 27 ottobre 2009, n. 44, supplemento ordinario n. 5

Con il nuovo articolo 3-*bis*. inserito dopo il comma 3 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola n. 5/2006, la Provincia di Trento promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni di impossibilità a frequentare la scuola, dovuta a gravi malattie o infortuni, per consentire loro l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, definiscono un progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti.